

Fisco e contribuenti. Le società in perdita sistemica non possono escludere le partecipazioni in attivo

Quote incluse nel reddito

Per l'agenzia delle Entrate l'esonero non può essere parziale

Andrea Di Bartolomeo
Marco Piazza

La disciplina delle società in perdita sistemica non si applica alle società che detengono partecipazioni iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico sia prevalentemente riconducibile a società considerate non in perdita sistemica, anche per interperlo, o società collegate estere di cui all'articolo 168 del Testo unico. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni (articolo 1, lettera d) del provvedimento dell'agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012.

Ma cosa succede se le partecipazioni non sono "prevalenti" o la società svolge anche attività diverse da quelle "funzionali"? È possibile, nel calcolo del reddito minimo, non considerare il valore di tali partecipazioni, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, lett. e) del provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2008 e dalla circolare 9/E del 2008 con riferimento alle società di comodo per insufficienza di ricavi? Al quesito, posto in occasione di

Telefisco, l'Agenzia ha risposto (circolare 1/E del 2013) che la causa di disapplicazione automatica, prevista dalla citata lettera e) del provvedimento del 2008, consente di neutralizzare ai fini della disciplina delle società di comodo per insufficienza di ricavi le partecipazioni in società operative (per quanto attiene sia al calcolo dei ricavi pre-

IL DUBBIO

Le disposizioni sembrano consentire la sterilizzazione dall'imponibile minimo delle azioni in compagini operative


sunti che del reddito minimo).

Invece la causa di disapplicazione automatica del regime delle società di comodo per perdite sistemiche di cui alla citata lett. d) del provvedimento del 2012 non opera in modo «parziale». Il che significa, secondo le Entrate, che, al mancato verificarsi dei relativi presupposti, la società soggiace tout court alla disciplina delle società in perdita sistemica di cui all'articolo

2, comma 36 decies del Dl 138/2011 e all'articolo 30 della legge 724/1994.

Restano a nostro avviso aperte alcune problematiche applicative. In particolare, una società potrebbe risultare contemporaneamente di comodo sia per perdite sistemiche sia per mancato superamento del test dei ricavi (insufficienza di ricavi). In tale ipotesi, ove sia in possesso di partecipazioni operative (cioè che superano il test dei ricavi), ai fini del calcolo del reddito minimo dovrebbe ritenersi comunque lecito neutralizzare dette partecipazioni, pur trattandosi di società che soggiace anche alle disposizioni delle società di comodo per perdite sistemiche.

Infatti, l'articolo 2, comma 36 decies già citato, che ha introdotto la disciplina in tema di società in perdita sistemica, stabilisce che «restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge 724/94». Fra tali cause vi sono anche, stante il richiamo contenuto nel comma 4 ter dell'articolo 30, quelle di disapplicazione parziale (ai fini del calcolo del reddito



Perdita sistemica

• Sono considerate società in perdita sistemica quelle che per tre anni consecutivi hanno registrato una perdita fiscale. Le società in perdita sistemica sono disciplinate dall'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 138/2011. La norma prevede che a queste società si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 724/1994 che:

- 1) individuano le cause di esclusione previste nell'ambito della disciplina antielusiva sulle società di comodo;
- 2) consentono di presentare l'istanza di disapplicazione della disciplina al ricorrere di situazioni oggettive;
- 3) attribuiscono al direttore dell'Agenzia la possibilità di individuare ulteriori situazioni in cui è consentito disapplicare automaticamente la disciplina

minimo) delle partecipazioni in società che si considerano operative (in quanto superano il test dei ricavi).

Le istruzioni ministeriali al modello Unico 2013, da poco pubblicate sul sito dell'agenzia delle Entrate, in riferimento ai rischi RS 11 e seguenti, sembrerebbero confermare le conclusioni raggiunte (si veda la compilazione della casella "Casi particolari" in caso di possesso dei soli beni di cui all'articolo 1, lett. e) del citato provvedimento del 2008).

Se ciò è vero, però, per evitare che il reddito minimo sia calcolato in modo più favorevole quando la società oltre a essere in perdita sistemica non abbia superato il test dei ricavi minimi, la neutralizzazione delle partecipazioni in società operative ai fini del calcolo del reddito minimo dovrebbe ritenersi ammessa anche nell'ipotesi in cui una società risulti di comodo solo per perdite sistemiche e non anche per insufficienza di ricavi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Le circolari 1/E e 3/E delle Entrate
www.ilssole24ore.com/acroma/documenti